

impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7324 del 11/05/2012

Notificazione ex art. 140 cod. proc. civ. - Sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010 - Momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante e nei confronti del destinatario dell'atto - Distinzione - Criteri - Conseguenze in tema di termine di decadenza per l'impugnazione. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7324 del 11/05/2012

In tema di notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, deve tenersi distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto; ne consegue che, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza per l'impugnazione, la notifica a mezzo posta dell'avviso informativo al destinatario si perfeziona non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che dà avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7324 del 11/05/2012